



IMP. 6.1.17/02

Malattia / Infortunio – Modalità di richiesta di rimborso

Ai sensi degli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 23/07/2008, sui trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale si conviene quanto segue:

1. L'Edilcassa Regionale Calabrese provvede al rimborso, alle imprese iscritte, delle somme corrisposte ai propri dipendenti per malattia, infortunio o malattia professionale in attuazione degli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 23/07/2008.
2. Dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettante ai lavoratori, per poterne ottenere il rimborso, l'impresa, dovrà inserire nella denuncia telematica S.O.L.D.O. gli eventi verificatesi.
In caso di malattia basta inserire solo il numero di protocollo del certificato medico telematico.
In caso di infortunio, malattia professionale, indicare il periodo dell'evento ed inviare copia della denuncia di infortunio dell'impresa, la notifica medica INAIL e gli eventuali certificati di continuazione dell'inabilità. Alla fine dell'infortunio deve essere inviato all'Edilcassa il prospetto liquidazione INAIL (foglio giallo).
In entrambi i casi, inviare copia della busta paga (firmata) dalla quale devono risultare distintamente gli importi corrisposti a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale, dei quali si richiede il rimborso.
3. Per i lavoratori che non raggiungano le 450 ore nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento malattia, infortunio o malattia professionale, il rimborso sarà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:

(importo totale da rimborsare x ore effettive risultanti)/450 = importo da rimborsare

Analogo criterio dovrà essere seguito per i rapporti di lavoro a tempo parziale; per questi ultimi dovrà essere usata un'ulteriore formula per stabilire il numero minimo (sempre nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento considerato) di ore per avere diritto al rimborso integrale:

40 : 450 = (x%)40 : A

A = orario trimestrale per avere diritto al rimborso integrale
x = percentuale di part-time

Per quei lavoratori assunti nel mese in cui si è verificato l'evento di malattia, infortunio o malattia professionale il rimborso sarà effettuato per l'intera somma.

4. L'Edilcassa, effettuati i controlli e le verifiche, trasmetterà all'impresa un bonifico con rimessa diretta su c/c dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso. Il rimborso all'impresa verrà effettuato entro la fine di ogni trimestre.
5. Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo non verrà riconosciuto in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute all'Edilcassa entro i termini previsti dal presente allegato.
6. Comunque e in ogni caso l'Edilcassa si impegna ad eseguire controlli, anche successivi alle operazioni di rimborso, per verificare la corretta ed effettiva attuazione di quanto risulta dalla documentazione in suo possesso.
7. L'impresa che in attuazione della normativa del C.C.N.L., ha corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettanti ai lavoratori, dovrà fare richiesta di rimborso all'Edilcassa entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga a cui si riferisce la richiesta, facendo pervenire la documentazione prevista al punto 2.
La mancata richiesta o la mancata presentazione della documentazione necessaria al rimborso nei termini di cui sopra, annulla qualsiasi diritto dell'impresa al riconoscimento ed al conseguente rimborso delle somme da parte dell'Edilcassa.